

# **TI\_GERICHTE 52.2020.155 vom 18. Dezember 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-12-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2020.155](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.155)

FR: TI\_GERICHTE 52.2020.155 du 18 décembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2020.155 del 18 dicembre 2018

## **Regeste**

Permesso di dimora UE/AELS - Attività lucrativa come prostituta dipendente/indipendente

## **Erwägungen**

### **E. 21**

maggio 2013, RI 1 ha in un primo tempo esercitato la sua professione a \_\_\_\_\_, in seguito a \_\_\_\_\_ e infine a \_\_\_\_\_, dapprima in un appartamento preso in sublocazione in via \_\_\_\_\_ (corrispondendo pigioni giornalieri) e da una data non precisata del 2016 in una camera (anch'essa presa in sublocazione in cambio di pagamenti giornalieri) di una residenza situata in un immobile in cui si trova una struttura dove è esercitato il meretricio in via \_\_\_\_\_, gestita dalla società \_\_\_\_\_, conduttrice degli spazi. Agli atti figurano inoltre due fatture concernenti la citata camera, relative al 2016 e al 2017, da cui si evince che l'insorgente ne ha fatto uso per 60 giorni (pagando in totale di fr. 6'600.-), rispettivamente per 66 giorni (corrispondendo complessivamente fr. 7'260.-) nonché una copia dell'accordo in essere tra la ricorrente e la predetta società sottoscritto il 1° gennaio 2018 denominato contratto quadro d'uso di spazio commerciale e prevede che alla ricorrente (definita cliente) è messa a disposizione una camera arredata dove svolgere l'attività di prostituta a tempo indeterminato per fr. 50.- al giorno da corrispondere anticipatamente, a cui vanno aggiunti fr. 60.- per vari servizi, ovvero sicurezza, telecomunicazioni, colazione e lavanderia. La seconda pagina dell'accordo precisa le condizioni generali, tra cui emerge un termine di disdetta ordinario di due settimane. Agli atti non figurano ulteriori dettagli in merito al rapporto in essere tra RI 1 e la citata azienda. Non vi sono in particolare indicazioni in merito all'eventuale promozione dell'attività esercitata nell'immobile mediante inserzioni e pubblicità effettuate dalla \_\_\_\_\_ o al diritto per l'insorgente di entrare in contatto con gli avventori del locale a luci rosse situato al piano terreno dell'immobile di via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Non risultano nemmeno informazioni circa l'esistenza di istruzioni impartite in merito alle modalità di utilizzo della camera sublocata alla ricorrente, che sembrerebbe al contrario essere libera di disporre, con l'eccezione relativa al mancato utilizzo durante tre mesi, che comporterebbe lo scioglimento dell'accordo. 3.3. In definitiva non è quindi possibile stabilire se vi sia un reale rapporto di subordinazione tra RI 1 e l'azienda che le mette a disposizione lo spazio di lavoro. Certo, la relazione contrattuale tra le parti è assimilabile a una sublocazione, ciò non si avvera tuttavia decisivo, poiché determinante nella fattispecie risulta invece il fatto che l'insorgente - cittadina rumena, dunque di uno Stato facente parte dell'Unione europea - esercita in Svizzera un'attività lavorativa che le permette di conseguire un reddito sufficiente per non dovere dipendere dall'aiuto sociale. Ora, la questione di sapere se tale professione debba essere definita autonoma o dipendente non è suscettibile di rimettere in discussione il diritto di potere continuare a risiedere nel nostro Paese per svolgerla, dato che esso sussiste in

entrambi i casi (art. 6 cpv. 1 e 12 cpv. 1 allegato I ALC), non essendo dati nella fattispecie motivi di revoca dovuti a questioni di ordine pubblico (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC). 4. 4.1. In esito a queste considerazioni il gravame deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. Non essendo adempiuti i requisiti per non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS di cui beneficiava la ricorrente si giustifica di rinviare gli atti all'Autorità di prime cure affinché stabilisca se RI 1 possa essere effettivamente considerata come una lavoratrice dipendente e, qualunque sia il risultato di tale accertamento, provveda al rinnovo della sua autorizzazione di dimora UE/AELS (giusta l'art. 6 o 12 allegato I ALC). 4.2. Visto l'esito del ricorso si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistita da un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. la risoluzione del 19 febbraio 2020 (n. 979) del Consiglio di Stato e quella del 18 dicembre 2018 (n. SIMIC \_\_\_\_\_) della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni sono annullate; 1.2. gli atti sono retrocessi all'Autorità dipartimentale affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS della ricorrente, dopo avere proceduto così come indicato ai considerandi. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese processuali. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II  
vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.